

Avv. Sebastiano Stefano Astuto
via Vincenzo Giuffrida 37
95128 Catania
Tel. 095-445240 - Fax: 095-447397
Pec: sebastiano.astuto@pec.ordineavvocaticatania.it

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Sede di Milano

Ricorso

La **Global System spa**, Codice Fiscale e Partita IVA 09496580961, con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 61, in persona del legale rappresentante pro-tempore Gianluca Bottaro rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 8 d.p.c.m. n. 40/2016 e dell'art. 83 c.p.c. dall'Avvocato Sebastiano Stefano Astuto (Codice Fiscale STTSST78C06C351X; PEC sebastiano.astuto@pec.ordineavvocaticatania.it; fax 095447397) del Foro di Catania che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione afferente il presente giudizio al domicilio digitale eletto al sopraindicato indirizzo PEC sebastiano.astuto@pec.ordineavvocaticatania.it ed al numero di Fax 095447397

Dichiara

-a **Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia** in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Partita IVA 03254220159, PEC unioncamerelombardia@legalmail.it (estratto dall'indirizzo <https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/> ex art. 28 DL. 76/2020, da IPA perché non inserito nel registro PP.AA)

-a **Miscimù srl** in persona del legale rappresentante pro-tempore, P. IVA 04494160163, PEC miscimu@pec.it (estratto da ww.inipecc.it);

-a **Laser point srl** in persona del legale rappresentato pro-tempore, Codice Fiscale 07701630159, PEC laserpoint@legalmail.it (estratto da ww.inipecc.it)

Di proporre ricorso

Per l'annullamento, previa sospensione degli effetti ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 104/2010 dei seguenti atti e/o provvedimenti:

1.- determina del direttore operativo Unioncamere Lombardia n. 54/2021 del 15 luglio 2021 (pubblicata il successivo 16 luglio 2021) con la quale viene approvato l'elenco delle

imprese ammesse al contributo e finanziabili (all. 1) e l'elenco delle imprese non ammesse al contributo (all. 2) nella parte in cui la Global System spa viene inclusa nell'elenco delle imprese non ammesse al contributo;

2.- di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresi: a) l'atto istruttorio, di data e numero di protocollo non conosciuti con cui Unioncamere Lombardia ha valutato negativamente la domanda di finanziamento presentata da Global System SPA in quanto “...non è ammessa compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore...”; b) la nota inviata via posta elettronica il 28 luglio 2021 con cui Unioncamere Lombardia comunica che “...l'impresa GLOBALSYSTEM si avvale del fornitore G.CUBE SRL che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'azienda richiedente: lei è presidente del CdA in entrambe le società e i Sigg. Blanco e Mosca sono presenti sia in qualità di consiglieri che in qualità di soci, sia in GLOBALSYSTEM che in G.CUBE SRL (tramite la società GS GROUP) con quote molto rilevanti. Inoltre si configura un'indebita situazione compensativa (esplicitamente esclusa dal Bando al punto C.4), in considerazione del fatto che, se il contributo fosse stato assegnato, avrebbe comportato un indebito doppio godimento del beneficio pubblico a fronte di uno scambio reciproco di servizi...”; c) la nota del 7 ottobre 2021 di Unioncamere Lombardia con la quale si conferma la decisione “...di non ammettere al contributo la società Globalsystem in piena aderenza a quanto previsto nel bando di concessione del contributo...”.

* * *

In fatto

1.- Unioncamere Lombardia con determinazione del segretario generale n. 30/2021 del 29 aprile 2021 ha approvato il “...progetto “Bando e-commerce 2021”...” e il “...Bando e-commerce 2021...” (all. n. 5).

Così il bando E-commerce 2021 descrive gli obiettivi perseguiti da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia “...per quanto concerne la presente misura, considerato il contesto emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica in cui i canali digitali si stanno definitivamente affermando come principale strumento per garantire la continuità e la

ripresa delle vendite, Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde sostengono le MPMI che intendano sviluppare e consolidare la propria posizione sul mercato nazionale e/o internazionale tramite l'utilizzo dello strumento dell'E-commerce, incentivando l'accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e i sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile)..." (all. n. 4).

Il punto B1 descrive le caratteristiche dell'agevolazione disciplinato dal bando stabilendo che *"...l'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) come da tabella sottostante, con due diverse tipologie di intervento in funzione della dimensione del progetto proposto: "Micro" o "Piccolo-medio" ..."*.

La tipologia "Micro" prevede un contributo pari al 70% delle spese ammissibili (per un importo massimo di 5.000,00 euro); la tipologia "piccolo-medio" prevede un pari al 70% delle spese ammissibili (per un importo massimo di 15.000,00 euro).

Il punto C2 del bando, inoltre, stabilisce che *"...l'assegnazione del contributo avviene con procedura **a sportello valutativo** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123). La prenotazione dei fondi avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda...."*.

2.- La Global System spa, società costituita da un gruppo di professionisti di consolidate esperienze con l'intento di creare un polo di riferimento per la clientela su soluzioni di Information Technology, ha partecipato alla procedura presentando il 27 maggio 2021 una domanda di finanziamento per euro 15.000,00 a fronte di un totale di spese ammissibili di Euro 30.280,00 (all. 6).

Così nella domanda di partecipazione viene descritto l'intervento che la Global System intende realizzare *"...il nuovo ecommerce di Globalsystem Spa sarà una piattaforma online che andrà a completare, insieme ai canali social e al sito aziendale, l'approccio omnicanale nell'offerta dei prodotti e dei servizi aziendali correlati.*

L'azienda dispone ad oggi di un sito istituzionale, di profili sui principali social network e di una rete di venditori fisici; al fine di ampliare lo spettro delle opportunità di business

verrà quindi implementata una nuova sezione dedicata all'e-commerce con target B2B attraverso la piattaforma Esprinet.

Grazie ad Esprinet, si potrà facilmente raggiungere nuovi clienti, fidelizzare clienti storici, aumentare il portafoglio dei prodotti venduti nonché vendere 24h su 24 per 365 giorni all'anno, ottimizzando i processi di vendita e diminuendo i costi. Inoltre, grazie alla possibilità di utilizzare i servizi di magazzino, trasporto e consegna di Esprinet, saranno risolti tutti i problemi legati alla logistica.

In particolare, saranno proposti per la vendita prodotti informatici e tecnologici in generale, nonché servizi di assistenza e manutenzione, frutto dell'esperienza pluriennale dell'azienda.

Attraverso il nuovo portale e grazie all'implementazione dei social network, l'obiettivo principale sarà l'espansione del mercato già nel medio termine, sia in ambito nazionale sia, successivamente, internazionale. Il team dedicato all'e-commerce manterrà l'altissimo standard di qualità, preparazione e professionalità che ha reso Globalsystem Spa negli anni l'azienda di riferimento per il supporto ai servizi digitali delle imprese...”.

3.- La Global System ha tuttavia appreso che Unioncamere Lombardia, con determina del Direttore Operativo n. 54/2021 del 15 luglio 2021, ha approvato la graduatoria del bando E-commerce includendo la ditta Global System spa nell'allegato 2 (“imprese non ammesse”) – (all. n. 1, 2 e 3).

La motivazione della non ammissione – così come emerge dall'elenco delle “imprese non ammesse” - è la seguente “...non è ammessa compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore...”.

Stupita da tale laconica motivazione, la ditta Global System ha chiesto chiarimenti con mail del 27 luglio 2021.

4.- L'Unioncamere ha risposto con mail del 28 luglio 2021 rilevando quanto segue “...innanzitutto l'impresa GLOBALSYSTEM si avvale del fornitore G.CUBE SRL che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'azienda richiedente: lei è presidente del CdA in entrambe le società e i Sigg. Blanco e Mosca sono presenti sia in

qualità di consiglieri che in qualità di soci, sia in GLOBALSYSTEM che in G.CUBE SRL (tramite la società GS GROUP) con quote molto rilevanti.

Inoltre si configura un'indebita situazione compensativa (esplicitamente esclusa dal Bando al punto C.4), in considerazione del fatto che, se il contributo fosse stato assegnato, avrebbe comportato un indebito doppio godimento del beneficio pubblico a fronte di uno scambio reciproco di servizi.

In conclusione, la vostra situazione è incompatibile con i requisiti del Bando e la domanda non può essere ammessa. La risposta negativa è analoga anche per l'impresa G.CUBE SRL...” (all. n. 12).

Unioncamere dunque, alla motivazione menzionata nell'elenco delle “imprese non ammesse”, aggiunge un'ulteriore motivazione (l'assetto proprietario coincidente con la ditta G. Cube srl).

5.- La ditta ricorrente, ritenendo il provvedimento di non ammissione illegittimo, con istanza inviata via PEC il 27 settembre 2021, ha chiesto a Unioncamere Lombardia di “...annullare la Determina del direttore operativo n. 54/2021 del 15 luglio 2021 nella parte in cui ha incluso nell'elenco delle imprese “non ammesse” la Global System spa...” (contestualmente formulando domanda di accesso ai verbali istruttori contenenti la valutazione della domanda di finanziamento della Global System SPA).

6.- Unioncamere Lombardia con nota del 7 ottobre 2021, ha rigettato la domanda di annullamento in autotutela, confermando la decisione assunta con provvedimento del 15 luglio 2021.

Unioncamere, inoltre, con riferimento ai verbali istruttori richiesti ha prodotto due schermate dalle quali si evince unicamente che l'impresa viene esclusa dalla procedura in quanto “...non è ammessa alcuna compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore...” (all. 10 e 11).

Ciò premesso in fatto, si rileva

In diritto

I.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta - Difetto di motivazione.

1.- Nell'elenco delle "imprese non ammesse" allegato alla determina del 15 luglio 2021 n. 54 la motivazione della non ammissione è la seguente "...non è ammessa compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore...".

Unioncamere, inoltre, con nota del 7 ottobre 2021, specifica che "...inoltre dalle risultanze istruttorie emerge che fra le due società esiste una reciproca designazione a fornitore dei servizi ammessi al contributo. Ciò determina, con ogni evidenza, la coesistenza di posizioni di credito/debito reciproche tra le società tali da configurare forme di pagamento sostanzialmente compensative.

Ricordiamo che ai sensi del punto C4 del bando non sono ammessi, pena la decadenza del contributo i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.). Nella specie si configura di fatto una permuta di servizi resi reciprocamente fra le due società...".

La decisione di non ammettere la Global System è erronea per la seguente motivazione.

2.- Il punto C4 del bando rubricato "Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione" – dopo avere esplicitato le modalità per accedere alla procedura di rendicontazione - stabilisce che "...sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi, pena la decadenza del contributo:

i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);

Risulta del tutto evidente che l'articolo C.4, utilizzato da Unioncamere come unico supporto alla decisione di non ammettere la ditta Global System, disciplina la fase della rendicontazione delle somme e non quella, antecedente, dell'ammissibilità della domanda.

L'eventuale "compensazione tra beneficiario e fornitore" dunque, poteva essere motivo di decadenza dal contributo ma non certo di esclusione dalla procedura nella fase valutativa della stessa.

E ciò in quanto, nella fase di esecuzione del progetto, la Global System potrebbe benissimo decidere di rivolgersi ad un soggetto diverso dalla G Cube per l'esecuzione delle prestazioni richieste.

Il bando, invero, non dispone in alcun modo che l'indicazione dei fornitori indicati nel "prospetto spese" allegato alla domanda di finanziamento sia "immutabile".

Dunque nulla vieta che Global System possa rivolgersi ad un fornitore diverso dalla G Cube per la realizzazione del progetto di investimento.

3.- La "separazione" tra la fase di rendicontazione e quella di valutazione dell'ammissibilità della domanda si evince con chiarezza nello stesso bando ed ha precisi risvolti sostanziali.

Il punto C.3 infatti, dispone quanto segue "*...le domande che hanno prenotato il contributo sono sottoposte a un'istruttoria formale svolta dagli uffici competenti di ogni Camera di commercio per le imprese appartenenti alla propria circoscrizione territoriale, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, finalizzata a verificare:*

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;*
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;*
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando...*".

L'istruttoria di Unioncamere nella fase di ammissione della domanda, dunque, si doveva limitare ad un accertamento "formale" sulla regolarità della domanda (requisiti soggettivi, completezza dei contenuti, regolarità formale, rispetto dei termini; accertamento sulla regolarità contributiva).

Il controllo sulla corretta esecuzione del finanziamento riguarda, invece, la successiva fase di rendicontazione (al cui esito positivo è poi subordinato la concreta erogazione delle somme oggetto di finanziamento).

Sotto tale profilo, dunque, risulta evidente l'errore in cui è incorso l'amministrazione resistente.

L'eventuale “*compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore*” (laddove esistente) avrebbe dovuto essere sanzionata con l'inammissibilità delle spese rendicontate a valle del procedimento (e non, a monte, con l'inammissibilità della domanda).

4.- A ciò si aggiunga un'ultima e dirimente considerazione.

Le operazioni che Unioncamere intenderebbe sanzionare, come detto, è la compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

In primo luogo occorre osservare che le operazioni di “compensazione” possono avvenire, come peraltro esemplificativamente indicato nel bando, tramite permuta di servizi, permuta di servizi con beni mobili o, ancora, mediante tramite permuta di servizi con forniture.

Trattasi, con ogni evidenza, di operazioni che possono essere “individuate” o “censurate” solo al momento del loro effettivo compimento.

L'Amministrazione, invece, li desume dal fatto che la Global System ha indicato la società G Cube come fornitrice (e, analoga operazione, ha effettuato la G Cube).

Ma tale elemento non è in alcun modo sufficiente per individuare una permuta di servizi ove si consideri che i pagamenti tra le società potrebbero benissimo essere fatti tramite bonifico (e non tramite permuta di forniture e servizi).

Ovviamente rimane fermo quanto sopra già enunciato (ovvero che i preventivi non sono vincolanti e i soggetti partecipanti potrebbero benissimo individuare altri e diversi fornitori).

Rileva dunque l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della *lex specialis* (oltre che per difetto di istruttoria e difetto di motivazione).

II.- Sotto altro profilo - Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* – Violazione del principio del *contrarius actus* nel procedimenti di secondo grado - Violazione dell'articolo 21 nonies L. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta - Difetto di motivazione - Incompetenza.

1.- Unioncamere, con il provvedimento di approvazione della graduatoria, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda in quanto “...*non è ammessa compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore...*”.

Successivamente, con mail del 28 luglio 2021, Unioncamere ha esposto un altro motivo che porterebbe all'esclusione della Global System: “...*l'impresa GLOBALSYSTEM si avvale del*

fornitore G.CUBE SRL che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'azienda richiedente: lei è presidente del CdA in entrambe le società e i Sigg. Blanco e Mosca sono presenti sia in qualità di consiglieri che in qualità di soci, sia in GLOBALSYSTEM che in G.CUBE SRL (tramite la società GS GROUP) con quote molto rilevanti...”.

Tale motivo di esclusione viene ulteriormente specificato nella nota del 7 ottobre 2021 nella quale Unioncamere rileva quanto segue “...La società Globalsystem in base alla visura da noi esaminata ai fini dell’istruttoria del procedimento di assegnazione del contributo ha come amministratori i Sigg. Gianluca Bottaro (Presidente CdA) e Vincenzo Mosca, e come soci Vincenzo Mosca (50%) e Giuseppe Blanco (50%).

Il fornitore indicato G:Cube S.r.l. presenta la seguente compagine societaria: - Amministratori: Gianluca Bottaro (Presidente CdA), Giuseppe Blanco e Vincenzo Mosca - Soci: per il 98% GS Group srl, della quale sono soci il Sig. Bottaro con il 50% delle quote e i Sigg. Mosca e Blanco con il 25% ciascuno.

Inoltre il punto B3 (pag.9) del Bando E-Commerce 2021 così prevede: non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

In base a tale composizione risulta evidente ed innegabile che Globalsystem spa presenti assetti proprietari coincidenti col fornitore individuato G:Cube srl...”.

2.- Occorre preliminarmente osservare che il provvedimento impugnato (ovvero la determina del 15 luglio 2021 n. 2021 emessa dal Direttore Operativo di Unioncamere, riportava un’unica motivazione (inammissibilità della compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore).

L'illegittimità del provvedimento, con riferimento a tale profilo motivazionale, è stata già illustrata nel precedente capo (al cui contenuto si fa integrale rinvio).

Successivamente all'emissione del provvedimento, tuttavia, Unioncamere effettua un'illegittima integrazione della motivazione, cambiando rotta rispetto alla precedente impostazione.

La nota del 7 ottobre 2021, infatti, fa riferimento al punto B3 del Bando E-Commerce laddove si stabilisce che “...non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato...”.

Nel caso di specie la decisione in questa sede contestata si fonderebbe sul fatto che Global System avrebbe indicato tra i fornitori la G Cube.

Dunque l'esclusione non si fonderebbe più sotto il profilo della “compensazione tra beneficiario e fornitore” (punto C.4 del bando) ma con riferimento al diverso aspetto dell'inammissibilità della voce di spesa (punto B.3 del bando).

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati rileva sotto vari profili.

3.- In primo luogo occorre osservare che la mail del 28 luglio 2021 e la nota del 7 ottobre 2021 non possono in alcun modo essere utilizzate quale “motivazione postuma” del provvedimento di esclusione della Global System.

A fronte di un provvedimento illegittimo (quale quello emesso il 15 luglio 2021), Unioncamere poteva decidere, eventualmente, di emettere un provvedimento di convalida ai sensi dell'articolo 21 nonies L. 241/1990 sanando così il difetto di motivazione.

Ciò che l'Amministrazione non poteva fare era integrare la motivazione del provvedimento con atti successivi adottati al di fuori del contraddittorio procedimentale.

Sulla questione dell'integrazione della motivazione, successivamente all'emissione di un provvedimento amministrativo, è stato deciso che *“...l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento (nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta) oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, l. n. 241 del 1990); è invece inammissibile se effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi, atteso che la motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa e un indefettibile presidio di legalità sostanziale, anche in ipotesi di attività vincolata...”* (Consiglio di Stato, sezione terza, 18 giugno 2019, n.4119).

Nel caso di specie, tuttavia, Unioncamere Lombardia non ha emesso alcun provvedimento di convalida.

A tal proposito si rileva che la nota del 7 ottobre 2021 non può essere considerata né come provvedimento di conferma, né come provvedimento di convalida.

E' infatti noto che ogni atto di autotutela – sia esso un provvedimento di conferma o un atto di convalida - deve essere emanato dal medesimo organo che ha emesso il provvedimento illegittimo (Consiglio di Stato, sezione quinta, 29 novembre 2018, n. 6779; Consiglio di Stato, sezione quinta, 20 febbraio 2017, n. 742).

Nel caso di specie il provvedimento del 15 luglio 2021 è stato adottato dal Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia, mentre la nota del 7 ottobre 2021 è a firma del “Responsabile funzione compliance” di Unioncamere (dunque da organo diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato).

Laddove la nota del 7 ottobre 2021 dovesse essere qualificata come un provvedimento di conferma esso sarebbe comunque illegittimo per violazione del principio del *contrarius actus* (vedi giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata)

A ciò si aggiunga che laddove - per mera ipotesi dialettica - la nota del 7 ottobre 2021 andasse qualificata come provvedimento di convalida essa è priva anche della necessaria motivazione in ordine all'interesse pubblico perseguito.

L'articolo 21 nonies comma 2, infatti, stabilisce che “...è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole...”.

Dunque, l'illegittimità del provvedimento impugnato va valutata facendo unicamente riferimento alla motivazione contenuta nel provvedimento del 15 luglio 2021 (“violazione” dell'articolo C.4 del bando e non in relazione alla supposta inammissibilità della spesa ai sensi di quanto disposto dal punto B.3 del bando).

4.- Prescindendo dagli aspetti procedurali sopra esposti, il provvedimento è altresì illegittimo per motivi “sostanziali”.

4A.- Come abbiamo sopra rilevato il punto B3 del bando prevede che “...non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato...”.

Il punto C4 poi, con disposizione sopra già esaminata, stabilisce che “...sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi, pena la decadenza del contributo:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- gli ordini di pagamento non eseguiti;

□ le spese non ricomprese nel periodo indicato al punto B.3:

□ *le spese che risultano non congruenti con le attività dell'intervento presentato e realizzato...".*

Risulta dunque evidente che l'eventuale accertamento di un assetto proprietario sostanzialmente coincidente tra beneficiario e fornitore può comportare eventualmente la decadenza dalla concessione dal contributo (nella fase della rendicontazione), ma non certo l'inammissibilità della domanda a monte.

4B.- Nel caso di specie, peraltro, la Global System ha indicato come fornitore la G-Cube non certo per violare palesemente il punto B3 **ma in quanto, al momento della presentazione della domanda (il 27 maggio 2021), il rapporto proprietario tra le due società era del tutto inesistente.**

A tal proposito si producono le visure delle società al 23 febbraio 2021 (all. 15, 16 e 17).

La Global System SPA al 23 febbraio 2021 era di proprietà dei soci Giuseppe Blanco e Vincenzo Mosca (50% entrambi).

La G-Cube srl, sempre al 23 febbraio 2021, era di proprietà della GS Group srl (98%) e al 2% delle socie Claudia Zammitti, Cecilia Lucia Dattilo e Carlotta Claudia Dattilo.

La GS Group srl a sua volta, era al 23 febbraio 2021 di proprietà della Finclama srl (al 25%) e della Gestifin spa (al 75%).

Al momento della presentazione della domanda, dunque, l'unico collegamento tra Global System e G-Cube era rappresentato dall'amministratore ma non vi era alcun "rapporto di collegamento, controllo e/o assetto proprietario sostanzialmente coincidente".

La modifica della composizione sociale avviene, come emerge dalle visure che parimenti si depositano, quando i signori Gianluca Bottaro, Vincenzo Mosca e Giuseppe Blanco decidono l'1 luglio 2021 di acquistare la GS Group srl (all. 20).

Prima dell'1 luglio 2021 tuttavia, lo si ribadisce, non vi era alcun assetto proprietario sostanzialmente coincidente tra Global System e G Cube (ed è stato questo il motivo per cui Global System non ha avuto alcuna remora nell'indicare G-Cube tra i soggetti fornitori insieme a Esprinet SPA).

E' del tutto evidente che in sede di esecuzione del progetto Global System spa, consapevole della problematica, avrebbe cambiato soggetto fornitore in quanto, laddove ciò non fosse accaduto, Unioncamere avrebbe disposto la decadenza del contributo in applicazione del combinato disposto tra punto B.3 e C.4.

Rileva dunque, anche sotto tale profilo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

III.- Richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Laddove l'ill.mo Collegio adito ritenga necessario disporre l'integrazione del contraddittorio si chiede sin d'ora che la scrivente difesa venga autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 49 comma 3 del decreto legislativo n. 104/2010.

IV.- Domanda di risarcimento del danno.

La Global System spa chiede sin d'ora, nella sussistenza dei presupposti di legge, la condanna di Unioncamere al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'adozione del provvedimento illegittimo in questa sede impugnato.

Tali danni ammontano alla somma, 15.000,00 euro che sarebbe stata erogata in caso di inclusione della domanda nell'elenco delle istanze ammissibili (e all'esito positivo della rendicontazione).

IV.- Istanza cautelare.

Il fumus boni Juris è per quanto detto evidente.

L'articolo B2 del bando stabilisce che "*...i progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2021 con spese sostenute, quietanzate e rendicontate entro tale data. Non sono ammesse proroghe...*".

L'attesa della fissazione dell'udienza di merito priverebbe la Global System dell'interesse alla decisione della controversia, determinando l'esaurimento dei fondi stanziati e l'impossibilità per la ditta ricorrente di fruire delle agevolazioni per cui è causa.

Trattasi – con ogni evidenza – di un danno grave e irreparabile anche ove si consideri che il progetto per il quale è stata chiesta l'agevolazione ha natura strategica ai fini dello sviluppo dell'azienda.

A ciò si aggiunga che la ditta ricorrente avendo presentato la domanda di finanziamento alle 14:11 del 27 maggio 2021, con ogni probabilità, rientrerebbe tra i soggetti che avrebbero

diritto a fruire dell'agevolazione (trattandosi, come detto, di una procedura di erogazione del finanziamento con modalità "a sportello").

Per questo motivo si chiede che l'ill.mo Collegio adito adotti tutti i provvedimenti idonei a salvaguardare l'interesse legittimo della ditta ricorrente (anche, ove occorra, disponendo l'accantonamento delle somme che potrebbero essere oggetto di agevolazione).

Ciò premesso in fatto e in diritto

Si chiede

Voglia l'ill.mo Collegio adito:

- a) preliminarmente adottare tutte le misure cautelari ex art. 55 del decreto legislativo 104/2010 idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, anche tramite l'ordine di accantonamento delle somme per le quali è stato richiesto il finanziamento;
- b) annullare i provvedimenti impugnati per le censure sopra indicate e nelle parti di interesse;
- c) accertare il diritto della società ricorrente ad essere inserito nell'allegato 1 approvato con determina del direttore operativo n. 54/2021 del 15 luglio 2021.

Con riserva di ulteriori deduzioni difensive, produzioni documentali e di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1.- Determinazione Direttore Operativo n. 54 del 15 luglio 2021 di approvazione della graduatoria.
- 2.- All 1 Elenco imprese ammesse allegato alla determina del 15 luglio 2021.
- 3.- All 2 Elenco imprese non ammesse allegato alla determina del 15 luglio 2021.
- 4.- Bando E commerce 2021.
- 5.- Determinazione del Segretario Generale n. 30 del 29 aprile 2021.
- 6.- Modulo domanda Global System.
- 7.- Preventivo G Cube per Global System.
- 8.- Prospetto spese relativo a domanda di finanziamento.
- 9.- Distinta pratica Global System.

- 10.- Schermata istruttoria globalsystem n. 1.
- 11.- Schermata Istruttoria Globalsystem n. 2.
- 12.- Mail 27 e 28 luglio 2021.
- 13.- Istanza di annullamento in autotutela e di accesso.
- 14.- Nota Unioncamere Lombardia del 7 ottobre 2021.
- 15.- G Cube srl visura al 23 febbraio 2021.
- 16.- Global System visura al 23 febbraio 2021.
- 17.- GS Group visura al 23 febbraio 2021.
- 18.- G Cube srl visura attuale.
- 19.- Global System visura attuale.
- 20.- Gs Group visura attuale.

A fini delle disposizioni in materia di contributo unificato si dichiara che il contributo dovuto è pari a 650,00 euro.

Catania 14 ottobre 2021

Avvocato Sebastiano Stefano Astuto

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: SEBASTIANO STEFANO ASTUTO
Ruolo: AVVOCATO
Data: 14/10/2021 20:36:03